



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.06.1994 con Delibera n. 126
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.02.2001 con Delibera n. 34
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.01.2002 con Delibera n. 3
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.01.2003 con Delibera n. 4
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.03.2004 con Delibera n. 33
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 01.03.2007 con Delibera n. 17
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.01.2008 con Delibera n. 16

CAPO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 Classificazione del Comune

Art. 3 Categoria delle località e maggiorazione

Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

Art. 5 Tariffe e maggiorazioni

Art. 6 Data di presentazione delle dichiarazioni

CAPO 2 : IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art. 7 Tipologia degli impianti pubblicitari

Art. 8 Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni

Art. 9 Piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 10 Impianti privati per affissioni dirette

Art. 11 Autorizzazioni

Art. 12 Divieti e limitazioni

Art. 13 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

Art. 14 Anticipata rimozione di pubblicità

Art. 15 Pubblicità abusiva

Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi comunali

Art. 17 Spazi privati per le affissioni

CAPO 3 : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 18 Norma di rinvio

Art. 19 Tariffe e determinazione dell'imposta

Art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 22 Pubblicità fonica

CAPO 4 : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 24 Norma di rinvio

Art 24-bis Limitazioni alle pubbliche affissioni

Art 25 Richiesta del servizio

Art. 26 Modalità per le affissioni

Art 26-bis Maggiorazioni tariffarie per scelta posizioni

Art. 27 Rimborso dei diritti pagati

CAPO 5 : DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 Sanzioni

Art. 29 Riscossione

Art. 30 Prescrizioni

CAPO 6 : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 Norma di rinvio

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento , adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Art. 2: Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (129.875 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Rimini, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe II'.

Art. 3: Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Rimini sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento, determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 507/93, come delimitati nell'apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

3. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art. 4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Rimini gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto. Il servizio delle pubbliche affissioni, e' inteso a garantire l'affissione di manifesti a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia diffusi nell'esercizio di attività economiche, con le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2. Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti abilitati estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera, nell'espletamento del mandato dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

Art. 5: Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Comune di Rimini, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili dal numero delle strutture ricettive e delle presenze turistiche, applica per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto la maggiorazione del 50% di cui all'ultimo comma del art. 3 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Alla categoria speciale, come definita dal precedente art. 3, sono applicate le seguenti maggiorazioni della tariffa base con riguardo alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni avente carattere commerciale: del 100% (cento per cento) per le insegne d'esercizio, del 150% (centocinquanta per cento) per le altre forme pubblicitarie e per le pubbliche affissioni.

Art. 6: Data di presentazione delle dichiarazioni

1. Per le dichiarazioni presentate direttamente agli sportelli dell'Ufficio la data di presentazione e' quella del ricevimento delle stesse, per quelle trasmesse a mezzo del Servizio Postale la data di presentazione e' quella del timbro postale, per quelle inoltrate via fax viene fatto riferimento alla data di trasmissione. La dichiarazione deve comunque pervenire all'ufficio, prima dell'esposizione della pubblicità e di richiesta di pubblica affissione.

CAPO 2

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art. 7: Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni definiti dall'art. 12 del Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. n. 153 del 01.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari e dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico.

Art 8: Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non puo' superare il cinquanta per cento (50%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 9: Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonche' alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 10: Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto del Piano generale degli impianti, il Comune puo' concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.
2. La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonche' tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

Art. 11: Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4-septies, del D.L. 1' luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).
4. In deroga a quanto sopra disposto non e' richiesta l'autorizzazione comunale nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle fiere;
 - b) pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno di veicoli di qualsiasi specie fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

Art. 12: Divieti e limitazioni

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.

2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sull'arenile nelle ore comprese dalle 9-00 alle 13-00 e dalla 16-00 alle 19-00.

3. Sono vietati il lancio di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta.

4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili e' consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità e' comunque vietata su strade e piazze.

5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) e 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2 lettera s) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Art. 13: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti e' assoggettata ad imposta.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 14: Anticipata rimozione di pubblicità

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 15: Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedervi nei termini nei modi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada); in caso di inadempienza vi provvederà il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute.

4. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art 16 : Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art 17: Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 18: Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), le modalità e le applicazioni dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

a) costituisce presupposto dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93;

b) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 507 citato, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a) costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

b) i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario;

c) e' considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

e) per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, su impianti a tale scopo affidati a privati, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e per anno solare.

4. Dichiarazione:

a) la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente, il quale ne rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).

b) la dichiarazione deve contenere : i dati identificativi del contribuente, la descrizione, ubicazione, caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta; nel caso in cui non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data di presentazione della dichiarazione;

c) la dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; la dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine, ed entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente al 1 gennaio; può inoltre essere riconosciuto l'abbuono per le annualità nella quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione;

d) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

e) nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario di tipo fisso (esempio: le insegne di esercizio), l'imposta si ritiene già assolta con il pagamento fatto dal/i precedente/i titolare/i.

f) Nel caso in cui venga omessa la dichiarazione dell'imposta relativa a pubblicità di eventi o manifestazioni aventi carattere temporaneo, e dei quali sia riscontrabile con certezza la durata, questa si presume effettuata, in tutti i casi, con decorrenza dal 1° giorno del mese precedente l'evento salvo che la data di rilevazione sia anteriore; in questo caso si presume effettuata dal 1° giorno del mese in cui è stata rilevata. La data di fine esposizione si presume in tutti i casi almeno fino al termine dell'evento o manifestazione.

5. Pagamento dell'imposta:

a) Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonché annuale, è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p.; può essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione;

b) il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93;

c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute e' disposto dal funzionario responsabile;

d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

Art. 19: Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerata.

Art. 20: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 e' da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 21: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

Art. 22: Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 15, del D.Lgs. n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da piu' apparecchi amplificatori.

CAPO 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23: Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Rimini costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31 dicembre 1993 di 130.005 unità, non deve essere inferiore a mq. 2.345 pari a 3.350 fogli del formato cm.70 per cm.100.
3. Ai fini della determinazione dei diritti di affissione non vengono considerate all'interno del manifesto le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati complessivi, relative a eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale.
4. Nel caso di spettacoli o manifestazioni il cui incasso venga devoluto totalmente in beneficenza, le relative affissioni vengono considerate senza contenuto commerciale sempre che sul manifesto di ciò sia fatta chiara menzione.
5. Il funzionario responsabile, con propria disposizione, stabilisce i quantitativi massimi distinti per formato che possono essere richiesti in ogni commissione.

Art. 24: Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Art. 24 bis: Limitazioni alle pubbliche affissioni

1. Il Comune ai fini di una razionalizzazione dell'attività limita la durata delle affissioni come indicato nei commi 2, 3 e 4.
2. Le commissioni di manifesti formato 70x100, 100x140, 140x200 e 200x140 non possono contenere richieste di affissione che superino la durata di giorni 10. In tutti i casi l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di tre volte consecutive sulle stesse plance.

3. I manifesti formato cm. 600X300, vengono affissi con decorrenza dal giorno 1 fino al giorno 15 e dal giorno 16 fino a fine mese, per ogni mese. Se il giorno 1 o il giorno 16 sono festivi la data di inizio affissione viene spostata al primo giorno non festivo, ferma restando la data di fine esposizione precedentemente indicata. In tutti i casi l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive sulle stesse plance.

4. I manifesti con misura difforme da cm. 70X100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri per i quali è consentito il formato cm. 70X50 od altri formati da concordarsi con l'Amministrazione, che provvederà a formalizzare l'accordo con apposito atto.

Art. 25: Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, titolo del manifesto, data di inizio e comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti prima o contestualmente alla consegna dei manifesti da affiggere.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione e' soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 26: Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Le richieste pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta o via fax nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.

3. Presso il servizio affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari

alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale e per il periodo turistico.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale entro le ore 10 del mattino.

6. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa sottoscrizione di apposita convenzione nella quale devono essere indicate le modalità, i termini ed il canone per le affissioni.

7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

8. È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata, nei limiti previsti dall'art. 22, comma 7 del D.Lgs 507/93.

9. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.

10. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.

11. Il servizio festivo o in orario notturno viene garantito esclusivamente per i manifesti di natura istituzionale con carattere di effettiva urgenza.

12. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.

13. Le affissioni su impianti bifacciali vengono effettuate su entrambi i lati per lo stesso numero e tipo di manifesti.

14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

15. Se i manifesti, vengono consegnati in ritardo rispetto alla data di inizio affissione, il comune provvederà all'affissione entro i due giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata.

Art. 26 bis: Maggiorazioni tariffarie per scelta posizioni

1. E' consentita la scelta di specifiche ed individuate posizioni, in tal caso viene applicata la maggiorazione del diritto sulle affissioni prevista dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs n. 507/93.

Art. 27: Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28: Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (art. 23 D.Lgs. n. 507/93, D.Lgs. n. 471- 472 –473/97 e successive modifiche).
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali pertinenti, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
4. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 29: Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto, che è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p., ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale e portata a conoscenza dell'Ente impositore. In caso di mancato pagamento del diritto e dell'imposta, verrà attivata la procedura di riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14.04.1910 o con altre forme previste dalle leggi sulla riscossione.

Art. 30: Prescrizione

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31: Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

COMUNE DI RIMINI

ALLEGATO “ A “

Allegato al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”

Suddivisione del territorio comunale in categorie

1) CATEGORIA SPECIALE

Sono comprese in categoria speciale, le zone del territorio così identificate:

- La zona a mare delle ferrovie Rimini-Ancona e Rimini-Ravenna dal confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina al Comune di Riccione delimitato a mare dall'arenile compreso, ad esclusione delle vie situate a monte di via Coletti (dal ponte della Resistenza fino al ponte sul deviatore Marecchia) fino alla ferrovia Rimini-Ravenna.
- La zona del centro storico racchiusa dalla Via Graziani, P.le Cesare Battisti, Via Dante Alighieri, Via Roma, Via Bastioni Orientali, Via XX Settembre, Via Gueritti, Via Circonvallazione Meridionale, Via Circonvallazione Occidentale, Via Bastioni Settentrionali, Via Savonarola.

Le sedi stradali delle seguenti vie:

-Viale Tripoli per quanto non già compreso, Via Roma per quanto non già compreso, Via Saffi, Via Montefeltro, Viale Valturio, Viale Tiberio, Viale Matteotti, Via Della Repubblica, Via Euterpe, Via Panzini, Via Jano Planco, Via Caduti di Marzabotto; Strada Statale 72 (RSM), Via Marecchiese (ex S.S.258) nel tratto compreso tra l'incrocio con la Strada Statale 16 e il confine con il Comune di Verucchio; Strada Statale 9 (Via Circonvallazione Ovest e via Emilia nel tratto che coincide con la S.S.9); Strada Statale 16 (Via Popilia nel tratto che coincide con la S.S.16, Via Nuova Circonvallazione, Via Flaminia nel tratto che coincide con la S.S.16); uscita casello Rimini sud A14 con relativi svincoli di immissione all'autostrada e di raccordo alla S.S. 72; uscita casello Rimini nord A14 compreso i tratti di immissione all'autostrada; la Strada Provinciale 136 Via Tolemaide nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.S.16 ed il confine con il Comune di Santarcangelo (inclusa la rotonda di via Solarolo); la Via Solarolo fino all'incrocio con la Via Orsoletto e Via Orsoletto nel tratto compreso tra il casello e via Solarolo; Viale Bassi, Via Giuliani, Viale Settembrini, Via Marradi, Via Melucci, Via Giordani, Viale Dalla Chiesa.

- le sedi ferroviarie e relative stazioni;
- I Grandi Centri Commerciali (escluse le sale cinematografiche);
- Complessi fieristici e Congressuali;

2) CATEGORIA NORMALE

Comprende tutto il restante territorio comunale.